

Preliminare di vendita immobiliare - Facoltà di scioglimento del curatore del promittente venditore - Limiti di esercizio - Trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. da parte del promissario acquirente - Trascrizione anche della sentenza di accoglimento della domanda - Effetto ostativo - Sussistenza - Fondamento.

Il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 l.fall. con effetto verso il promissario acquirente, se quest'ultimo abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e successivamente anche la sentenza di accoglimento della stessa, in quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c., detta trascrizione prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13687 del 30/05/2018 (Rv. 648784 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 2652](#), [Cod Civ art 2932](#), [Dlgs 14 2019 art 049](#), [Dlgs 14 2019 art 040](#), [Dlgs 14 2019 art 145](#), [Dlgs 14 2019 art 173](#), [Dlgs 14 2019 art 172](#)